

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Giugno 2026

LEGISLAZIONE
(di Alice Savarino)

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100

Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

GU Serie Generale n.134 del 12.6.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 12.6.2026

Il d.l. n. 100/2026 reca un insieme articolato di disposizioni afferenti ad ambiti di intervento eterogenei, ripartite in tre capi: il Capo I, dedicato a **misure urgenti in materia di giustizia**; il Capo II, contenente **disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14.5.2024**; e il Capo III recante le disposizioni finali. Per quanto di interesse in questa sede, nell'ambito del Capo I si segnalano le modifiche alle modalità di svolgimento dell'esame di accesso alla professione forense (art. 1), nonché l'adeguamento della disciplina in materia di spese di giustizia e, in particolare, della procedura di liquidazione delle spese per i servizi di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali (art. 2, co. 4 e 5). Quest'ultimo intervento è finalizzato a superare la procedura di infrazione n. 2021/4037, avviata dalla Commissione europea per i ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, in violazione della direttiva UE 2011/7 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tra le numerose disposizioni del decreto di carattere organizzativo concernenti gli uffici giudiziari, comprese quelle riguardanti la funzionalità dell'ufficio per il processo, merita di essere segnalato l'art. 3, co. 1, che modifica l'art. 9, co. 1, l. 9.8.2024, n. 114 (c.d. legge Nordio). La disposizione differisce al 28.2.2027 l'**entrata in vigore della disciplina del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale** (art. 328, co.1-*quinquies* Cpp), in luogo del termine originariamente fissato di due anni dall'entrata in vigore della legge, in considerazione dell'assenza delle necessarie condizioni organizzative e di organico.

Per quanto riguarda il Capo II, pur non contenendo disposizioni di natura strettamente penale né introducendo misure di carattere punitivo, il decreto reca una serie di interventi in materia di migrazione e asilo, i quali meritano di essere segnalati in ragione della loro incidenza su procedure e provvedimenti comportanti sostanziali limitazioni di diritti fondamentali, in particolare della libertà personale e della libertà di circolazione.

Il decreto mira anzitutto ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva UE 2024/1346 del 14.5.2024, recante norme relative all'accoglienza dei **richiedenti protezione internazionale**, intervenendo con significative modifiche al d.lgs. 18.8.2015, n. 142. In

particolare, l'art. 10 introduce, tra l'altro, disposizioni in materia di documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale al momento di presentazione della domanda, obbligo di risiedere in un luogo specifico ovvero di segnalare la propria presenza, disposti dal prefetto nei casi previsti e relativo reclamo giurisdizionale, valutazione del rischio di fuga, disciplina del trattenimento del richiedente e misure alternative al trattenimento.

L'art. 11 interviene in attuazione del regolamento UE 2024/1348 del 14 maggio 2024, che istituisce una procedura comune di protezione internazionale, modificando il d.lgs. 28.1.2008, n. 25. La disposizione ridefinisce le modalità di svolgimento e le competenze relative alle fasi iniziali della procedura di protezione internazionale (manifestazione della volontà di ottenere la protezione, registrazione e formalizzazione della domanda) e disciplina le procedure accelerate e le procedure di frontiera, fissandone termini specifici per la loro conclusione.

L'art. 12 del decreto interviene, invece, per assicurare attuazione ai regolamenti UE 2024/1356 e 2024/1349. Di particolare interesse è la modifica dell'**art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 (TUI)** in materia di accertamenti nei confronti di cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità, o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, ovvero privi delle condizioni di ingresso previste dall'art. 6 del regolamento UE 2016/399. La disposizione ridefinisce la disciplina della conduzione presso gli appositi punti di crisi, dei controlli sanitari, di vulnerabilità e di sicurezza, del rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e della trasmissione dei dati al sistema Eurodac. È introdotto il co. 2-*quiquies* dell'art. 10-ter TUI, che disciplina il **nuovo fermo amministrativo per accertamenti e per operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico**, prevedendo la comunicazione dell'autorità procedente al procuratore della Repubblica, la convalida del giudice di pace e specifiche garanzie per i minori. Si inserisce, inoltre, il nuovo art. 14.1. TUI che disciplina il procedimento di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 Cpc avverso i provvedimenti adottati sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative.

Si segnala anche l'art. 13 in attuazione del regolamento UE 2024/1358 del 14.5.2024, che istituisce il **sistema Eurodac per il confronto dei dati biometrici**. La disposizione adegua la disciplina nazionale a tale sistema, perseguendo l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la circolarità informativa. Si prevede l'interconnessione del Centro di Elaborazione Dati di cui all'art. 8 l. n. 121/1981 con il Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all'art. 2, co. 1, lett. i), d.P.R. n. 242/2004 e si individua il punto di accesso nazionale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sono introdotte, infine, misure organizzative di attuazione della normativa europea richiamata, tra cui il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, l'ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso tali sezioni e gli interventi finanziari per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria.

DECRETO 26 giugno 2026, n. 114.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

GU Serie Generale n.149 del 30.6.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 30.6.2026

Il decreto del Ministro della Giustizia n.114/2026 introduce ulteriori modifiche alla normativa regolamentare in materia di **processo penale telematico**, di cui al d.m. n. 217/2023, intervenendo, in particolare, sul regime transitorio previsto dall'art. 3 del regolamento. La novella riguarda le disposizioni che individuano gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per i quali è ancora consentito il deposito con modalità non telematiche, nonché i termini di progressiva estensione dell'obbligatorietà del nuovo regime di deposito telematico ai sensi dell'art. 111-bis Cpp.

In particolare, si segnala il differimento dal 30.6.2026 al 31.12.2026 del termine entro il quale il deposito, da parte dei soggetti abilitati interni, di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche. Il decreto modifica inoltre i co. 5 e 6 dell'art. 3 d. n. 217/2023 e introduce il nuovo co. 5-bis, **ridefinendo le tempistiche di attuazione del deposito esclusivamente telematico**. Le nuove disposizioni individuano gli uffici giudiziari penali e le tipologie di procedimenti in relazione ai quali il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, fissando per ciascuna ipotesi la rispettiva decorrenza.

CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

C. cost., 30.6.2026 n. 117 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. *b* l. 9.8.2024 n. 114, sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa. La Corte ha poi dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. *b* l. 114/2024, sollevate, in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione, complessivamente, agli artt. 7 par. 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003, ratificata e resa esecutiva con l. 3.8.2009 n. 116, dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa.

I rimettenti avevano dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. *b* l. 114/2024, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio, già previsto dall'art. 323 Cp. La scelta di abolire la fattispecie *de qua* contrasterebbe, a loro avviso, con gli obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione di Mérida. Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla violazione dell'art. 97 Cost., poiché priva di motivazione. Quindi, ha rilevato la manifesta inammissibilità delle questioni formulate con riferimento all'art. 11 Cost. Da ultimo, richiamando le argomentazioni di cui a C. cost., 3.7.2025 n. 95, ha escluso la violazione dell'obbligo internazionale di *stand still*, ossia l'obbligo di non arretramento dell'incriminazione, desumibile dall'art. 117 co. 1 Cost.

C. cost., 25.6.2026 n. 114 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis l. 26.7.1975 n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Napoli.

Il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva censurato gli artt. 69 e 69-bis Op, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui prevedono la competenza del magistrato di sorveglianza, invece che del giudice dell'esecuzione, a decidere sulla liberazione anticipata del condannato alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. È il giudice dell'esecuzione, infatti, che continua ad esercitare le proprie funzioni durante la fase esecutiva della pena sostitutiva, pronunciandosi su tutte le questioni inerenti lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. L'intervento del magistrato di sorveglianza limitatamente alla decisione sul beneficio premiale costituirebbe, dunque, un'anomalia nel sistema, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Il rimettente ha, inoltre, ravvisato un possibile contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost., evidenziando che la finalità rieducativa della pena potrebbe risultare compromessa dall'attribuzione della competenza a un giudice estraneo al concreto svolgimento dell'esecuzione.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Innanzitutto, ha ricordato che la disciplina della competenza degli organi giurisdizionali rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore e può essere censurata per violazione dell'art. 3 Cost. soltanto quando la soluzione adottata risulti manifestamente irragionevole. Tale evenienza è stata però esclusa nel caso di specie. Secondo i giudici costituzionali, invero, la ripartizione delle competenze tra il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza si giustifica alla luce della natura non detentiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il cui svolgimento avviene interamente all'esterno degli istituti penitenziari. Per questa ragione, le decisioni concernenti la modifica o la revoca della pena sostitutiva sono coerentemente attribuite al giudice dell'esecuzione. Parimenti ragionevole è stata ritenuta la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata: tale attribuzione risponde alla configurazione dell'istituto, tradizionalmente rimesso alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Pur dovendo tener conto delle informazioni trasmesse dall'amministrazione penitenziaria, quest'ultimo è chiamato a svolgere una valutazione autonoma circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, sulla base di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto e non delle sole relazioni periodiche. Queste medesime considerazioni hanno, infine, indotto la Corte a escludere anche la denunciata violazione dell'art. 27 co. 3 Cost.: l'autonomia del giudizio demandato al magistrato di sorveglianza rappresenta l'elemento essenziale dell'istituto della liberazione anticipata e assicura che la verifica del percorso rieducativo del condannato sia svolta da un'autorità specificamente competente in materia.

C. cost., 18.6.2026 n. 110 (sentenza)

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 co. 5-bis d.P.R. 22.9.1988 n. 448, aggiunto dall'art. 6 co. 1 lett. c-bis d.l. 15.9.2023 n. 123, convertito, con modificazioni, nella l. 13.11.2023 n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-bis Cp (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione». La Corte ha poi dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 co. 5-bis d.P.R. 448/1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del co. 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis Cp, aggravato ai sensi dell'art. 609-ter Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1, 27 co. 3 e 31 co. 2 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino. Infine, la Corte ha dichiarato non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 co. 5-bis d.P.R. 448/1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti «ostativi» legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1, 27 co. 3 e 31 co. 2 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino.

Le censure del rimettente si appuntavano sull'art. 28 co. 5-*bis* d.P.R. 448/ 1988, nella parte in cui non consente all'imputato minorenni del delitto di violenza sessuale aggravata *ex art. 609-ter* Cp di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova.

Preliminarmente, la Corte ha richiamato la sentenza 29.12.2025 n. 203, con cui, da un canto, è stato dichiarato incostituzionale l'art. 28 co. 5-*bis* cit., nella parte in cui escludeva dalla messa alla prova gli imputati minorenni di violenza sessuale di minore gravità e, dall'altro, ha ritenuto infondate le questioni concernenti la scelta del legislatore di precludere l'accesso alla m.a.p. ai minori imputati di violenza sessuale aggravata. Poiché il rimettente non ha prospettato nuovi argomenti sul punto, la relativa questione è stata dichiarata manifestamente infondata. Dopodiché, i giudici costituzionali hanno esaminato il tema dell'esclusione dalla m.a.p. minorile dei delitti ostativi legati dal vincolo della continuazione con altri reati per i quali tale preclusione non opera. Al riguardo, la Corte ha osservato che l'infondatezza della questione discende dal fatto che la presenza di reati satellite non fa venir meno, anzi conferma, la scelta legislativa di contrastare le forme più ricorrenti di criminalità minorile.

C. cost., 18.6.2026 n. 108 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* Cp, nel testo introdotto dall'art. 4 co. 1 l. 27.5.2015 n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). Quindi, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11.3.1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* Cp, nel testo modificato dall'art. 1 co. 1 lett. *q* l. 9.1.2019 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici). La Corte ha, infine, dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 87/1953 l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 co. 4 Cp.

La Corte di cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* Cp, che impone al condannato per un reato contro la p.a. di provvedere alla corresponsione di una riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ferme restando la confisca del prezzo o del profitto del reato e il risarcimento del danno provocato alla p.a. medesima. Secondo il giudice rimettente, tale riparazione pecuniaria ha natura sostanzialmente punitiva, di talché dovrebbe soggiacere al principio di proporzionalità.

Il giudice delle leggi ha condiviso questa impostazione, riconoscendo alla misura una funzione sanzionatorio-punitiva, con effetti ultracompensativi nei confronti dell'amministrazione danneggiata. Infatti, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* Cp si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e alle restituzioni e al risarcimento del danno, determinando un complessivo aggravio sanzionatorio a carico del condannato. Muovendo da tali premesse, la Corte ha ritenuto che la disciplina censurata non superi il vaglio di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49 par. 3 CDFUE, dichiarandone l'illegittimità costituzionale. In particolare, la norma non attribuisce al giudice alcuna possibilità di adeguare l'entità della riparazione alle peculiarità del caso concreto, quali la gravità del reato, il grado di colpevolezza del suo autore, l'entità del contributo del singolo concorrente nel reato e le condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna.

C. cost., 11.6.2026 n. 105 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* co. 1 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Siena e quello di Firenze sollecitava il giudice delle leggi ad introdurre una circostanza attenuante ad effetto comune per il delitto di furto in abitazione di lieve entità o, comunque, a censurare la cornice edittale del reato di cui all'art. 624-*bis* Cp, che, nel minimo, è punito più severamente delle lesioni gravi ex art. 582, 583 co. 1 Cp.

La Corte, richiamata la sentenza 22.12.2025 n. 193, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni. Non è irragionevole – si dice – la mancata previsione di una diminvente per il reato in argomento, che «non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l'introduzione della circostanza attenuante della lieve entità».

C. cost., 5.6.2026 n. 96 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-*bis* Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Varese riteneva che l'art. 570-*bis* Cp fosse in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio e non quella a querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

La Corte, nel dichiarare le questioni infondate, ha rammentato qual è l'*iter* che ha portato all'inserimento dell'art. 570-*bis* nel codice penale, nonché la propria precedente giurisprudenza sul regime di procedibilità del reato *de quo*. Quindi, i giudici costituzionali hanno ribadito l'importanza del contesto familiare in cui si manifestano le condotte che la norma mira a colpire, un contesto in cui la persona offesa è strutturalmente più esposta al rischio di subire pressioni da parte dell'autore del reato o di altri familiari. Le condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato, anche quando sia beneficiaria di obblighi patrimoniali disposti dall'autorità giudiziaria, possono infatti influenzarne negativamente le determinazioni in merito alla presentazione della querela o alla remissione di quella già proposta. Infine, la Corte ha ricordato che è compito del legislatore superare la frammentarietà e le disarmonie tuttora presenti nel sistema delle incriminazioni dei rapporti familiari.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 04.06.2026, ANDREA CIOTTA C. ITALIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione - Trattamento inumano o degradante – Mantenimento del ricorrente in regime di detenzione ordinaria nonostante fosse affetto da gravi disturbi mentali e fosse stato disposto, dai giudici nazionali, il suo collocamento in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza («REMS») e successivamente in una comunità terapeutica – Particolare vulnerabilità del ricorrente – Impossibilità per il ricorrente di essere preso in carico nell'ambito di un percorso terapeutico globale – Mancata prestazione al ricorrente di cure e trattamenti adeguati al suo stato di salute mentale; e

Art. 5 co. 1: Nessuna violazione - Necessità ragionevole di impedire la commissione di un reato – Detenzione del ricorrente conforme ai requisiti dell'art. 5 co. 1 lett. c) per il periodo compreso tra il 26 aprile 2020 e il 9 luglio 2020; e

Art. 5 co. 1: Violazione - Persone affette da disturbi mentali – Privazione della libertà del ricorrente tra il 10 luglio 2020 e il 21 febbraio 2021 non conforme ai requisiti dell'art. 5 co. 1 lett. e) – Assenza di posti disponibili nelle REMS non configurabile come valida giustificazione del mantenimento del ricorrente in ambiente carcerario; e

Art. 5 co. 1: Violazione - Arresto o detenzione regolari – Detenzione del ricorrente in carcere e successivamente in un reparto psichiatrico tra il 22 e il 25 febbraio 2021 priva di base legale; e

Art. 5 co. 5: Violazione - Assenza di un rimedio idoneo a ottenere un risarcimento con un grado sufficiente di certezza; e

Art. 6 co. 1 (penale): Violazione - Accesso a un tribunale – Mancata esecuzione delle decisioni dei giudici nazionali che disponevano il collocamento del ricorrente in una REMS e successivamente in una comunità terapeutica; e

Art. 34: Violazione – Ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso individuale – Ritardo di trentatré giorni, eccessivamente lungo, nell'esecuzione della misura provvisoria della Corte che disponeva il collocamento del ricorrente in una struttura adeguata; e

Art. 46: Misure generali – Problema strutturale – Obbligo per lo Stato convenuto di porre rimedio al mantenimento in regime di detenzione ordinaria di un numero considerevole di persone affette da gravi disturbi mentali, nonostante il loro collocamento in REMS fosse stato disposto dai giudici nazionali».

Il caso Andrea Ciotta c. Italia concerne il mantenimento del ricorrente in un istituto penitenziario ordinario nonostante i provvedimenti delle autorità giudiziarie che ne avevano disposto il trasferimento in una struttura terapeutica per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il ricorrente sostiene che la permanenza in carcere, incompatibile con le sue condizioni psichiatriche, gli abbia impedito di ricevere cure adeguate e individualizzate, aggravando il suo stato di salute, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 5 co. 1 e 5 CEDU, che la protratta detenzione in carcere fosse priva di base legale e di non aver potuto ottenere un risarcimento per tale privazione della libertà. Invocando altresì l'art. 6 co. 1 CEDU, denuncia la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie che avevano disposto il suo trasferimento in una REMS. Infine, ai sensi dell'art. 34 CEDU, il ricorrente contesta il

ritardo nell'esecuzione della misura provvisoria indicata dalla Corte, ritenendo che ciò abbia compromesso il suo diritto di ricorso individuale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione delle norme invocate, escludendo solo la violazione dell'art. 5 co. 1 per il periodo di detenzione anteriore al provvedimento che disponeva il trasferimento in REMS. La Corte ritiene che, dopo tale decisione, il mantenimento del ricorrente in carcere ordinario, in assenza di un percorso terapeutico individualizzato e nonostante le autorità interne avessero riconosciuto la necessità del ricovero in una REMS, lo abbia privato delle cure adeguate richieste dalle sue gravi condizioni psichiatriche, integrando un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Rileva inoltre che la protratta detenzione in carcere e il successivo trattenimento, pur in assenza di una valida base legale e giustificati soltanto dalla mancanza di posti disponibili nelle REMS, violano l'art. 5 co. 1 CEDU, mentre l'ordinamento italiano non offriva un rimedio effettivo per ottenere il risarcimento di tale illegittima privazione della libertà, in violazione dell'art. 5 co. 5 CEDU. La Corte accerta altresì la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU per la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie che avevano disposto il trasferimento del ricorrente in una REMS e, infine, dell'art. 34 CEDU, ritenendo ingiustificato il ritardo con cui le autorità hanno dato esecuzione alla misura provvisoria indicata dalla Corte.

C. EUR., 04.06.2026, ALBERTANI C. ITALIA

«**Art. 5 co. 1:** Violazione - Arresto o detenzione regolari - Detenzione in carcere della ricorrente, affetta da disturbi psichiatrici, a seguito di una riforma che ha comportato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, in uno dei quali era detenuta - Ricorrente sottoposta al regime giuridico applicabile alle persone affette da disturbi psichici ritenuti incompatibili con la detenzione in carcere - Ritorno in carcere dei detenuti interessati in assenza di alternative - I servizi per la tutela della salute mentale istituiti non hanno consentito di porre rimedio all'illegittimità della detenzione della ricorrente; e

Art. 3 (sostanziale): Violazione - Trattamento inumano e degradante - Insufficienza delle cure psicoterapeutiche prestate alla ricorrente in carcere durante il periodo considerato; e

Art. 5 co. 4 e Art. 13 (+ Art. 3): Violazione - Controllo della legittimità della detenzione - Ricorso effettivo - Assenza di un ricorso che consentisse di far esaminare la legittimità della detenzione della ricorrente in carcere - Assenza di un ricorso preventivo o compensativo in relazione alla compatibilità dei disturbi psichiatrici della ricorrente con la detenzione».

Il caso Albertani c. Italia concerne il mantenimento della ricorrente, affetta da gravi disturbi psichiatrici, in un istituto penitenziario ordinario a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. La ricorrente sostiene che la permanenza in carcere le abbia impedito di ricevere cure psichiatriche adeguate e un percorso terapeutico e riabilitativo appropriato, aggravando il suo stato di salute, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Ella lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 5 co. 1 CEDU, che la detenzione fosse priva di una base legale adeguata e incompatibile con le sue condizioni psichiche, anche a causa del vuoto normativo determinatosi dopo la

chiusura degli OPG. Invocando infine gli artt. 5 co. 4 e 13 CEDU, denuncia l'assenza di rimedi effettivi per contestare la legittimità della detenzione e le condizioni di detenzione incompatibili con il suo stato di salute.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione di tali norme. La Corte ritiene che la ricorrente, affetta da gravi disturbi psichiatrici, non abbia ricevuto in carcere cure adeguate al suo stato di salute, poiché per anni le è stato assicurato soltanto un sostegno contenitivo, senza il percorso psicoterapeutico individualizzato ritenuto necessario dagli stessi specialisti (art. 3 CEDU). Quanto all'art. 5 co. 1 CEDU, la Corte rileva che il trasferimento dall'OPG al carcere ordinario, pur in assenza di revoca della decisione che aveva disposto l'internamento, era contrario al diritto interno e si inseriva in un vuoto normativo derivante dalla chiusura degli OPG, non colmato da una disciplina chiara e prevedibile. Infine, la Corte accerta che la ricorrente non disponeva di rimedi effettivi né per contestare la legalità della detenzione in carcere né per far valere l'incompatibilità delle condizioni detentive con il suo stato psichiatrico (Artt. 5 co. 4 e 13).

C. EUR., 09.06.2026, ANIČIĆ C. SERBIA

«Art. 6 co. 1 (penale): Nessuna violazione - Equo processo - Equità del procedimento per illecito minore - Doglianze di natura assimilabile a un quarto grado di giudizio - Decisioni dei giudici nazionali non arbitrarie né manifestamente irragionevoli - Ricorrente posto ampiamente in condizione di esporre la propria posizione e contestare gli elementi di prova - Rifiuto dei giudici nazionali di ammettere una perizia commissionata dal ricorrente non lesivo del principio della parità delle armi».

Il caso Aničić c. Serbia concerne un procedimento per un illecito minore in materia di circolazione stradale conclusosi con la condanna del ricorrente. Il ricorrente sostiene che il procedimento non sia stato equo, in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU, lamentando il rifiuto dei giudici nazionali di ammettere una perizia tecnica da lui prodotta e di disporre una perizia d'ufficio, nonostante il carattere decisivo di tali mezzi di prova per l'accertamento dei fatti. Egli denuncia inoltre che le decisioni dei giudici di impugnazione siano state prive di un'adeguata motivazione in ordine al rigetto delle proprie doglianze.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 6 CEDU. La Corte osserva che il ricorrente ha potuto esporre le proprie difese, contestare gli atti della polizia e mettere in discussione l'attendibilità dei testimoni, sicché il mero mancato accoglimento delle sue tesi non è sufficiente a rendere il procedimento iniquo. Quanto al rifiuto di acquisire la perizia privata, la Corte ritiene che i giudici nazionali abbiano motivato in modo non arbitrario la scelta di considerarla superflua, fondandosi su elementi probatori ritenuti sufficienti, tra cui il rapporto di polizia, lo schema ricostruttivo dell'incidente, le fotografie e le dichiarazioni testimoniali. Anche le decisioni di impugnazione risultano

adeguatamente motivate. Le doglianze del ricorrente si risolvono quindi in una contestazione della valutazione delle prove, estranea al controllo della Corte.

C. EUR., 16.06.2026, ISKRENOVIĆ C. SERBIA

«Art. 6 co. 1 (penale) e Art. 6 co. 3 lett. d): Violazione - Equo processo - Parità delle armi - Esame dei testimoni - Equità complessiva del procedimento per illecito minore compromessa dal rifiuto dei giudici nazionali di acquisire prove video oggettive e di escutere un testimone della difesa in grado di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti - Difesa privata della possibilità di contestare efficacemente la tesi dell'accusa - Mancato effettivo esame, da parte dei giudici nazionali, della rilevanza delle prove proposte - Assenza di motivi pertinenti e sufficienti».

Il caso Iskreović c. Serbia concerne un procedimento per illecito minore conclusosi con la condanna del ricorrente. Il ricorrente sostiene che il procedimento non sia stato equo, in violazione dell'art. 6 co. 1 e 3 lett. d) della Convenzione EDU, lamentando il rifiuto dei giudici nazionali di escutere un testimone della difesa e di acquisire una registrazione video da lui indicata come prova, che avrebbe potuto corroborare la sua versione dei fatti. Egli denuncia inoltre che la condanna sia stata fondata essenzialmente sulla testimonianza dell'agente di polizia che aveva proceduto al suo arresto, con conseguente violazione del principio della parità delle armi e del diritto di ottenere l'assunzione di prove a discarico.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 6 co. 1 e 3 lett. d) CEDU. La Corte ritiene che le richieste della difesa di escutere un testimone e di acquisire una registrazione video fossero pertinenti e idonee a chiarire la dinamica dei fatti, ma che i giudici nazionali le abbiano respinte senza una motivazione adeguata e senza valutarne concretamente il valore probatorio. Poiché la condanna si fondava essenzialmente sulla testimonianza dell'agente di polizia che aveva proceduto all'arresto, il mancato esame delle prove richieste ha limitato in modo significativo la possibilità del ricorrente di contestare efficacemente la ricostruzione dell'accusa, compromettendo l'equità complessiva del procedimento.

C. EUR., 23.06.2026, TALESKI AND OTHERS V. MACEDONIA DEL NORD

«Art. 6 co. 1 (penale): Nessuna violazione - Equo processo - Intervento legislativo con efficacia retroattiva che ha consentito l'annullamento delle grazie presidenziali concesse ai ricorrenti e la prosecuzione dei procedimenti penali conclusi con la loro condanna - Principi della certezza del diritto e dello Stato di diritto non violati - Nelle circostanze del caso, intervento legislativo fondato su imperativi motivi di interesse generale - Grazie presidenziali concesse sulla base di una disposizione non più facente parte dell'ordinamento giuridico interno e pertanto viziate da un difetto fondamentale - Grazie che sottraevano gravi illeciti a qualsiasi accertamento, compromettendo lo Stato di diritto - Necessità di garantire la responsabilità dei pubblici funzionari e di evitare che fossero posti al di sopra della legge - Intervento legislativo prevedibile - Assenza di effetti di cosa giudicata derivanti dagli annullamenti - Gravità della situazione e conseguente crisi politica tali da giustificare l'adozione di

misure legislative eccezionali rivolte a un ristretto gruppo di persone al fine di ristabilire lo Stato di diritto – Deroga al principio della certezza del diritto giustificata; e

Art. 6 co. 1 (penale): Violazione - Equo processo – Mancata notificazione a due dei ricorrenti delle conclusioni dell'alto pubblico ministero nel procedimento di appello, in violazione del loro diritto al contraddittorio – Applicazione dei principi affermati nella sentenza *Bosak e altri c. Croazia* – Imposizione di un onere sproporzionato alla difesa, subordinando la conoscenza delle osservazioni dell'accusa esclusivamente alla presenza all'udienza di appello, senza garantire un'effettiva possibilità di formulare osservazioni – Il procedimento di revisione straordinaria non ha posto rimedio alle carenze del procedimento di appello derivanti dalla mancata comunicazione delle conclusioni dell'alto pubblico ministero».

Il caso *Taleski e altri c. Macedonia del Nord* concerne un intervento legislativo che ha consentito l'annullamento delle grazie presidenziali concesse ai ricorrenti e la prosecuzione dei procedimenti penali nei loro confronti, conclusi con la condanna. I ricorrenti sostengono che tale intervento abbia violato il loro diritto a un equo processo, in contrasto con i principi della certezza del diritto e della preminenza del diritto, in violazione dell'art. 6 co. 1 della Convenzione EDU. Essi lamentano inoltre la violazione del diritto a essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale, denunciando la partecipazione al giudizio della Corte suprema di un magistrato che aveva precedentemente espresso pubblicamente valutazioni sui loro casi. Infine, due dei ricorrenti deducono la violazione del principio del contraddittorio, poiché non avrebbero ricevuto le osservazioni del procuratore generale nel giudizio d'appello, con conseguente compromissione del loro diritto di difesa ai sensi dell'art. 6 co. 1 CEDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU quanto all'intervento legislativo che ha consentito l'annullamento delle grazie presidenziali, ritenendo che esso fosse giustificato da motivi imperativi di interesse generale, legati alla necessità di correggere un vizio fondamentale delle grazie e di assicurare la responsabilità penale di pubblici funzionari. Dichiara invece inammissibile, per mancato esaurimento dei rimedi interni, la doglianza relativa alla presunta mancanza di imparzialità della Corte suprema, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la riconsiderazione del giudice. Quanto al principio del contraddittorio, la Corte accerta la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU nei confronti del secondo e del terzo ricorrente, poiché le osservazioni del procuratore generale in appello non erano state comunicate alla difesa, privandola della possibilità effettiva di prenderne conoscenza e replicare prima della decisione.

[C. EUR., 30.06.2026, EIKENAAR V. OLANDA](#)

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione - Trattamento degradante – Pugno deliberatamente sferrato da un agente di polizia alla nuca del defunto compagno della ricorrente nel corso dell'arresto, non strettamente necessario né proporzionato nelle circostanze del caso».

Il caso *Eikenaar c. Paesi Bassi* concerne l'uso della forza da parte di un agente di polizia nel corso dell'arresto del compagno della ricorrente, poi deceduto. La ricorrente

sostiene che la forza impiegata, in particolare un pugno alla nuca inferto quando la vittima era già sottoposta all'intervento degli agenti, non fosse strettamente necessaria né proporzionata alle circostanze, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Ella lamenta inoltre che gli agenti non abbiano tenuto adeguatamente conto dello stato di vulnerabilità e delle condizioni fisiche della vittima durante l'intervento.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte ritiene che il pugno deliberatamente sferrato dall'agente alla nuca del compagno della ricorrente, durante un arresto in cui egli era già sotto il controllo di più agenti di polizia, non fosse strettamente necessario né proporzionato. Pur ammettendo che la vittima fosse agitata e avesse opposto resistenza, la Corte osserva che non era armata, non aveva causato lesioni gravi agli agenti e si trovava in una posizione di evidente inferiorità rispetto alle forze di polizia. Inoltre, il suo stato confusionale avrebbe dovuto indurre gli agenti a considerare la possibile vulnerabilità psichica o fisica e a predisporre un intervento più adeguato. Ne consegue che l'uso della forza ha integrato un trattamento degradante contrario all'art. 3 CEDU.

CORTE DI GIUSTIZIA (di Oscar Calavita)

C.G.U.E, Grande Sezione, 4.6.2026, *Rugu*, C-722/23 e C-91/24

«L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, a motivo del rischio che la persona ricercata subisca nello Stato membro emittente trattamenti contrari all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essa non può, in via complementare, applicare l'articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro al fine di impegnarsi ad eseguire essa stessa la pena nello Stato membro di esecuzione. L'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, consente tuttavia allo Stato membro di esecuzione, anche in una situazione del genere, di chiedere allo Stato membro di emissione la trasmissione della sentenza accompagnata dal certificato ai fini dell'esecuzione della pena sul proprio territorio».

La questione trae origine da due procedimenti di esecuzione di mandati d'arresto europei celebrati in Belgio, nei quali l'autorità giudiziaria nazionale dubitava, una volta esclusa la consegna in favore della Romania in ragione del rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente, della possibilità di evitare l'impunità di persone condannate all'estero. Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il motivo di rifiuto fondato sulla tutela dei diritti fondamentali potesse essere integrato, in via complementare, con il motivo facoltativo di non esecuzione previsto dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, così da consentire allo Stato di esecuzione di farsi carico direttamente dell'esecuzione della pena.

La Corte ha ritenuto che i due meccanismi non siano sovrapponibili, poiché rispondono a logiche diverse e presidiano interessi distinti. Il rifiuto di consegna fondato sull'art. 1, par. 3, della DQ 2002/584/UE si radica nell'esigenza primaria di impedire che la cooperazione giudiziaria si traduca in una lesione dei diritti fondamentali della persona ricercata; il motivo facoltativo di cui all'art. 4, punto 6, della medesima decisione quadro, invece, persegue essenzialmente finalità di reinserimento sociale e presuppone una scelta discrezionale dell'autorità di esecuzione, all'esito della verifica delle condizioni normativamente previste. Per questa ragione, secondo i Giudici del Lussemburgo, non è consentito utilizzare il secondo strumento come rimedio surrogatorio o complementare al primo, perché ciò finirebbe per alterare la funzione propria di entrambi e per costruire una forma atipica di esecuzione della pena non contemplata dalla decisione quadro sul MAE. Nondimeno, la Corte ha escluso che il rifiuto di consegna debba necessariamente

tradursi in uno spazio di impunità, valorizzando l'art. 4, par. 5, della DQ 2008/909/UE, che consente allo Stato membro di esecuzione di sollecitare la trasmissione della sentenza di condanna e del relativo certificato, così da valutare l'esecuzione della pena sul proprio territorio nell'ambito del diverso meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

C.G.U.E, Sez. V, 4.6.2026, *Darashev*, C-312/24

«1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica all'attività svolta dalla direzione di un'autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell'ambito di un'indagine penale. È irrilevante, al riguardo, che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un'altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest'ultima, a condurre tale tipo di indagine.

2) L'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e con l'articolo 6, paragrafo 3, di quest'ultimo, nonché alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest'ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell'ambito di un'indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico cui l'autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest'ultimo.

3) L'articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile qualora un'autorità pubblica, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale autorità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo motivo che egli ha rivestito la qualità di indagato nell'ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato né accusato né imputato per il reato in questione».

La questione trae origine da una controversia promossa in Bulgaria da un dipendente pubblico (poliziotto) che, dopo essere stato sottoposto a indagine penale, lamentava il danno derivante dalla conservazione, nel proprio fascicolo personale, di dati relativi alla sua qualità di indagato e dall'uso successivo di tali dati da parte del datore di lavoro (Ministero dell'Interno), anche ai fini delle progressioni di carriera. Il giudice del rinvio

ha chiesto di chiarire, anzitutto, se un trattamento siffatto dovesse essere ricondotto alla disciplina speciale della direttiva 2016/680/UE, riguardante le attività di *law enforcement*, ovvero al regime generale del GDPR, nonché quali condizioni di liceità governino la conservazione di tali informazioni nel contesto del rapporto di lavoro.

La Corte ha ritenuto che il criterio decisivo non sia la provenienza dei dati da un'indagine penale, bensì la finalità per la quale essi vengono successivamente trattati. Quando la direzione di un'autorità pubblica utilizza quelle informazioni non per finalità di prevenzione, indagine o repressione dei reati, ma nell'esercizio delle prerogative datoriali inerenti alla gestione del personale, il trattamento ricade nell'ambito del GDPR e non in quello della direttiva 2016/680/UE. Da tale premessa la Corte trae una conseguenza di sistema assai rilevante, per cui il passaggio dei dati dal circuito strettamente investigativo a quello amministrativo-lavoristico non può avvenire in modo opaco o automatico, ma richiede una base giuridica sufficientemente determinata, capace di circoscrivere presupposti, finalità e limiti della conservazione. La sentenza insiste, in particolare, sull'esigenza che la normativa nazionale sia chiara, precisa e prevedibile, secondo un paradigma di legalità sostanziale che, sebbene elaborato nel campo della protezione dei dati, presenta evidenti assonanze con le garanzie tipiche del diritto processuale. Né può trascurarsi il rilievo attribuito al diritto alla cancellazione, dal momento che lo stesso opera come rimedio contro la cristallizzazione indebita, nel fascicolo del dipendente, di una mera qualità processuale provvisoria, specie quando la conservazione dei dati non sia più necessaria o si riveli sproporzionata rispetto alle finalità perseguite.

C.G.U.E, Sesta Sezione, 4.6.2026, 03 Rayonno upravlenie na SDVR, C-326/25

«L'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che le norme nazionali relative all'adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel sistema d'informazione Schengen sul fondamento dell'articolo 38 di tale regolamento, mediante decisione delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento».

La questione trae origine dal sequestro, in Bulgaria, di un veicolo oggetto di segnalazione nel SIS su iniziativa delle autorità tedesche e dal successivo ordine di rimpatrio del bene verso lo Stato membro segnalante. Il legittimo proprietario del veicolo contestava la legittimità della procedura nazionale, lamentando di essere stato sostanzialmente escluso, tanto sul piano amministrativo quanto su quello

giurisdizionale, dal procedimento destinato a condurre alla consegna del bene, pur essendo titolare di un interesse diretto e qualificato alla sua restituzione.

La Corte ha ritenuto che l'articolo 39 del regolamento 2018/1862/UE disciplini solo in termini generali il procedimento per dare seguito, nello Stato membro di esecuzione, a una segnalazione relativa a un oggetto ivi rinvenuto, imponendo il sequestro del bene e il contatto con l'autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie alla consegna. Da tale disciplina non deriva, però, alcun obbligo unionale specifico quanto alla decisione di consegna del bene segnalato, né quanto alle regole procedurali che ne governano l'adozione, le quali restano affidate al diritto nazionale. In altri termini, il regolamento SIS II non impone che il proprietario o il possessore del bene sia necessariamente parte del procedimento amministrativo o giurisdizionale diretto alla sua restituzione o consegna allo Stato membro segnalante. Inoltre, la Corte ha chiarito che la tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 della Carta opera solo quando vi sia un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Nel caso di specie, le misure nazionali relative alla riconsegna del veicolo, pur muovendosi nel contesto di una segnalazione SIS, non sono disciplinate in modo puntuale dal diritto dell'Unione, sicché la sola finalità del SIS non basta a far discendere automaticamente l'applicazione dell'articolo 47 della Carta alla specifica disciplina procedurale nazionale

TRIB. UE, Sez. IV a cinque giudici, 10.6.2026, *Procura europea c. Corte dei conti europea*, T-99/25

«1) La presa di posizione della Corte dei conti europea trasmessa con lettera del 9 dicembre 2024, recante rigetto della richiesta della Procura europea del 26 settembre 2024 volta ad ottenere la revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari dell'Unione europea che dovevano essere sentiti come testimoni nell'ambito di un'indagine, è annullata.

2) La Procura europea e la Corte dei conti si faranno carico ciascuna delle proprie spese».

La questione trae origine da un'indagine della Procura europea relativa a possibili irregolarità nell'assunzione e nella nomina in ruolo di un funzionario della Corte dei conti. Nel corso dell'indagine, il procuratore europeo delegato aveva chiesto la revoca del dovere di riservatezza gravante su dodici funzionari dell'Unione, al fine di sentirli come testimoni; la Corte dei conti aveva respinto la richiesta, ritenendo, in sintesi, insufficiente il quadro informativo offerto dalla Procura europea e osservando che l'istanza rischiava di eludere il mancato venir meno dell'immunità delle persone sottoposte all'indagine. La revoca dell'immunità degli indagati, infatti, era stata espressamente negata.

Il Tribunale ha valorizzato l'autonomia della richiesta di revoca del dovere di riservatezza rispetto alla revoca (non concessa) dell'immunità e ha ritenuto erronea la lettura della nozione di "interessi dell'Unione" adottata dalla Corte dei conti. In

particolare, ha osservato che tale nozione va intesa in senso restrittivo e riferita a interessi di importanza rilevante e di carattere essenziale per l'Unione; non può quindi essere usata per negare l'autorizzazione a deporre facendo leva, in sostanza, sulla sola circostanza che l'immunità dei soggetti indagati non sia stata ancora revocata e che la revoca della riservatezza lederebbe la posizione degli imputati.

LEGISLAZIONE UE

DECISIONE (UE) 2026/1347 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica — Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

La Decisione (UE) 2026/1347 del Consiglio approva a nome dell'Unione la Convenzione ONU contro la criminalità informatica e la relativa dichiarazione di competenza, insieme alle riserve allegate, così da consentire la partecipazione dell'Unione al nuovo quadro internazionale sulla cooperazione contro i reati informatici e sulla condivisione di prove elettroniche.